XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 414

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Delega al Governo per l'emanazione del testo unico delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Presentata il 1º giugno 2001

Onorevoli Colleghi! — Gli ultimi dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) continuano a confermare la gravità della situazione relativa agli infortuni sul lavoro nel nostro Paese: nel 2000 sono morte per incidenti sul lavoro 1.325 persone e gli infortuni — che, anche se non mortali, provocano spesso gravi invalidità — sono stati oltre un milione. Anche nel 1999 sono stati accertati oltre un milione di infortuni, che hanno causato 1.335 morti e 30 mila casi di invalidità permanente: un tributo all'attività lavorativa che non può essere accettato in nessun Paese civile.

Tali dati — a cui si deve aggiungere il « numero oscuro » degli infortuni nell'area, purtroppo vastissima, del « lavoro nero » — sono inconciliabili con alcuni fondamentali principi sanciti nella Costituzione: articolo 1 (« L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro »); articolo 2

(« La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo »); articolo 32 (« La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività »).

Le responsabilità, nella gran parte di tali infortuni sul lavoro, sono da attribuire alla mancanza di misure di prevenzione ed alla illegalità diffusa.

È necessario, dunque, un impegno urgente su questo tema a livello politico ed istituzionale, attraverso misure legislative che pongano rimedio, con la emanazione di un testo unico, alla frammentarietà ed alla disorganicità della normativa vigente, costituita da numerosissime leggi che si sono sovrapposte nel corso degli anni. Non sono più procrastinabili, inoltre, interventi tesi a rafforzare, attraverso controlli maggiori e più efficaci, gli strumenti, oggi del tutto inadeguati, di prevenzione antinfortunistica.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oltre all'esigenza di riordinare il quadro normativo, il testo unico dovrebbe anche provvedere ad introdurre nell'ordinamento quelle innovazioni che appaiono ormai ineludibili per dare piena attuazione all'articolo 32 della Costituzione. Infatti, mentre il fenomeno degli infortuni sul lavoro rimane ben più alto della media europea, si manifestano nuove malattie professionali, frutto dell'evoluzione delle metodologie produttive, dell'impiego di nuove sostanze e di nuovi prodotti, di fronte alle quali il nostro ordinamento prevenzionistico non è ancora attrezzato. Inoltre, è necessaria la previsione di uno stanziamento significativo di fondi per interventi preventivi, in modo da rendere effettive le garanzie per l'incolumità dei lavoratori. A tale scopo si prevede che il ricavato delle sanzioni per le violazioni delle norme antinfortunistiche sia utilizzato per potenziare i controlli, in modo da renderli realmente preventivi (mentre attualmente essi intervengono la maggior parte delle volte dopo che l'infortunio si è verificato).

Intervenire dopo che si sono verificati gli infortuni, con le conseguenze personali e collettive che sono davanti agli occhi di tutti, non produce altro risultato che quello di un doveroso risarcimento o indennizzo, restando fermo il pregiudizio irrecuperabile alla vita ed all'integrità fisica del lavoratore infortunato od ammalato. Si consideri, inoltre, che, nella gran parte dei casi di «lavoro sommerso», il lavoratore non viene neppure risarcito dei danni personali e morali subìti a causa dell'infortunio avvenuto nel corso dell'attività lavorativa. Prevenire, invece, significa evitare vittime, impedire la dispersione di un patrimonio umano fondamentale per la collettività, eliminare o ridurre costi rilevanti. Significa, inoltre, garantire sicurezza e serenità negli ambienti di lavoro, contribuendo così non solo alla produttività, ma anche al miglioramento dei rapporti collettivi. Spesso la sicurezza è considerata un costo, se possibile, da evitare; ma così si ignora che il costo dovuto agli infortuni sul lavoro ogni anno ammonta a circa 50 mila miliardi di lire.

Si tratta di interventi non più procrastinabili, vista la crescita vertiginosa di episodi così tragici che, in un Paese civile e democratico, non sono più tollerabili. XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: unificazione e razionalizzazione della disciplina legislativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori; previsione che il ricavato delle sanzioni per le violazioni sia destinato al potenziamento dei controlli preventivi.
- 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del dell'artigianato, dell'amcommercio e biente, delle politiche agricole e forestali, per le politiche comunitarie e per la funzione pubblica. Il Governo, non oltre i tre mesi precedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, trasmette lo schema di decreto legislativo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Il parere è espresso entro quaranta giorni dalla data di assegnazione.



Lire 500 = \bigcirc 0,26

14PDI.0004480